



COMUNE DI SANT'AGATA DI MILITELLO

PROVINCIA DI MESSINA

ORDINANZA

N. 52 del 06-05-2025

COPIA

SINDACO

Oggetto: **MISURE DI PREVENZIONE CONTRO GLI INCENDI BOSCHIVI E D'INTERFACCIA - INTERVENTI DI RIPULITURA DEGLI APPEZZAMENTI DI TERRENO NEL TERRITORIO COMUNALE A TUTELA DELLA PUBBLICA SICUREZZA - ANNO 2025.**

IL SINDACO

PREMESSO CHE:

- ai sensi dell'art. 3 comma 1 lett. c) del D.lgs. n.1 del 02/01/2018 il Sindaco è individuato quale autorità comunale di protezione civile ed esercita, in relazione al proprio ambito di governo, le funzioni di indirizzo politico in materia di protezione civile;
- numerosi focolai di incendio trovano origine dalla combustione dei materiali di risulta dell'agricoltura e dalla mancata pulizia delle aree dei fondi privati;
- l'ingente quantità di stoppie, erbacce e cespugli, esistenti su numerose proprietà private potrebbe rivelarsi pregiudizievole per pubblica e privata incolumità;
- ravvisata la necessità di assicurare la pulizia di detti terreni, al fine di eliminare ogni prevedibile pregiudizio per la pubblica e privata incolumità, prevedendo così fenomeni di autocombustione;
- si rende necessario attuare interventi volti a prevenire, fronteggiare e contrastare il rischio di incendi boschivi e di interfaccia per il periodo di attenzione inerente l'anno 2025;
- l'Assessorato regionale del Territorio e dell'Ambiente, con D.A. n. 57/GAB del 14.03.2025, ha stabilito che "la stagione antincendio boschivo per l'anno 2025, avrà inizio il 15 maggio e termina il 31 ottobre".

RICHIAMATA la normativa nazionale e regionale in materia di prevenzione e lotta agli incendi;

VISTO l'Ordinamento Amministrativo EE.LL. in Sicilia;

VISTI gli articoli 423, 423 bis, 449,650 e 652 del Codice Penale;

VISTO il D.P.R.S. n. 297 del 04/06/2008;

ORDINA

in via contingibile ed urgente ai proprietari o aventi diritti reali la pulizia straordinaria dei fondi ricadenti nel territorio del comune di S. Agata di Militello, a proprie cure e spese, mediante la pulizia delle stoppie, delle erbacce, dei cespugli e la rimozione dei materiali di risulta dell'agricoltura, al fine di garantire la sicurezza antincendio.

DISPONE CHE

- detta attività sia espletata dai proprietari dei fondi entro il giorno 15 MAGGIO 2025;
- nei terreni di estensione superiore a mq. 3.000 (tremila) è ammessa, in sostituzione della pulizia dell'intera area, l'apertura di viali parafuoco, adiacenti il confine con le proprietà limitrofe e con le strade, sia pubbliche che private. Tali viali parafuoco dovranno avere un'ampiezza di almeno mt. 6,00 (sei) estendibile a mt 10,00 (dieci) in presenza di alberi di alto fusto nelle vicinanze, fermo restando l'obbligo del proprietario e/o conduttore di attivare tutti gli accorgimenti atti a scongiurare l'insacco di incendi;
- durante il periodo dal 15 MAGGIO 2025 al 31 OTTOBRE 2025 è fatto obbligo, ai proprietari ed ai conduttori dei terreni, di mantenere i terreni in condizioni tali da impedire l'insacco di incendi;
- qualora l'organo di vigilanza accerti l'immediato pericolo di incendio, la pulizia sarà effettuata dall'Amministrazione Comunale in danno, a cura dell'UFFICIO Ambiente, con addebito delle spese a carico della ditta proprietaria;
- ai proprietari dei terreni percorsi dal fuoco saranno applicate le sanzioni amministrative fissate dall'art. 10 legge 21/11/2000, n. 353 e dalla L.R. 6/04/1996 n. 16 come modificata con legge 10/01/2006 n. 14;
- gli inadempienti saranno altresì responsabili dei danni che si dovessero verificare, a seguito di incendi, a persone e/o beni mobili ed immobili, per l'inosservanza della presente Ordinanza ai sensi degli artt. 449 e 650 del C.P.

VIETA

- a) a chiunque, nel periodo dal 15 MAGGIO 2025 al 31 OTTOBRE 2025, di accendere fuochi per la bruciatura della paglia, degli sfalci e potature, nonché di altro materiale agricolo o forestale naturale non pericoloso;
 - b) a chiunque, nel periodo dal 15 MAGGIO 2025 al 31 OTTOBRE 2025 e in prossimità di boschi, terreni agricoli, aree arborate o cespugliati, nonché lungo le strade, di far brillare mine, usare apparecchi a fiamma o elettrici per tagliare metalli, usare fornelli, motori e autoveicoli che producano faville;
 - c) fumare o compiere qualsiasi operazione che possa creare pericolo immediato di incendio nei boschi e nelle aree interessate dalla presenza di cespugli, erba secca, macchia, stoppie, sterpaglia;
 - d) l'uso di fuochi d'artificio in occasione di feste o di solennità, senza le preventive autorizzazioni rilasciate dagli organi competenti e comunque in aree diverse da quelle appositamente individuate in autorizzazione;
 - e) compiere ogni altra operazione che possa creare pericolo immediato di incendio.
- Fermo restando le norme previste dagli artt. 423,423 bis, 449 e 650 del codice penale, le violazioni alle norme di cui al presente provvedimento, se non costituiscono reati più gravi, saranno punite come previsto dall'articolo art. 7 – bis del D.Lgs. 18 agosto 2020, n.267 introdotto con l'art. 16 della Legge n.3 del 2003 con le seguenti sanzioni amministrative:
- in caso di mancata pulizia del fondo, anche se trattasi di area non percorsa dal fuoco, sarà elevata una sanzione pecuniaria da € 51,00 ad € 258,00;
 - in caso di mancato diserbo di aree incolte poste su fronti stradali di pubblico transito, sarà elevata una sanzione pecuniaria da € 173,00 ad € 694,00, determinata ai sensi dell'art. 29 del vigente Codice della Strada.
 - in caso di accertata esecuzione di azioni determinanti anche solo potenzialmente l'insacco di incendio, per le violazioni di cui ai punti a,b,c,d,e, si applica nei periodi a rischio di incendio boschivo 01 giugno – 15 settembre 2024, la sanzione amministrativa minima di € 1.032,00 e massima di € 10.329,00 in conformità dell'art. 10 comma 6 della Legge 21 Novembre 2000 n.353.

Al Corpo di Polizia Locale è demandato il controllo dell'osservanza della presente ordinanza per tutto il periodo di vigenza, ivi compresa l'attività di recupero delle sanzioni pecuniarie anche pregresse.

La presente Ordinanza è trasmessa per opportuna conoscenza e per gli adempimenti di rispettiva competenza:

- Ufficio Territoriale del Governo-Prefettura di Messina;
- Dipartimento Reg.le di Protezione Civile-Palermo e per la Provincia reg.le di Messina;
- Nucleo operativo di Protezione Civile di Sant'Agata di Militello;
- Comando Provinciale Vigili del Fuoco di Messina e Distaccamento Vigili del Fuoco di Sant'Agata di Militello;
- Direzione Provinciale ANAS;
- competente Ufficio A.S.P.;
- Capitaneria di Porto;
- Comando Distaccamento Forestale San Fratello;
- Comando Polizia Municipale di Sant'Agata di Militello;
- Comando stazione C.C. di Sant'Agata di Militello;
- Compagnia C.C. Santo Stefano di Camastra;
- Commissariato P.S. Sant'Agata Militello;
- Distaccamento Polizia Stradale Sant'Agata Militello;
- Tenenza Guardia di Finanza Sant'Agata Militello;
- Comando Polizia Municipale dei Comuni di Acquadolci – San Fratello – Militello Rosmarino – Torrenova.

II SINDACO

F.to MANCUSO BRUNO

ESTREMI DI PUBBLICAZIONE

Il sottoscritto Vice Segretario Generale del Comune di Sant' Agata di Militello, certifica che il presente atto n. 52 del 06-05-2025 viene pubblicato all'Albo Pretorio dell'Ente per 15 giorni consecutivi dal **06-05-2025** al **21-05-2025**.

Sant' Agata di Militello, li 06-05-2025

Il Vice Segretario Generale

F.to Antonino Bertolino